

Parte I. Informazioni generali

1. Status della notifica

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

- a) ☐ una notifica preventiva. In tal caso, in questa fase non occorre compilare l'intero modulo ma è sufficiente stabilire con i servizi della Commissione le informazioni necessarie per una valutazione preliminare della misura proposta.
- b) ☒ una notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- c) ☐ una notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004¹. In tal caso, compilare solo il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.
- d) ☐ una misura che non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ma che è notificata alla Commissione per motivi di certezza giuridica.

In caso sia selezionata l'opzione d), spiegare qui di seguito perché lo Stato membro notificante ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Fornire una valutazione completa della misura sulla base dei quattro criteri sotto riportati, precisando in particolare quale criterio non si considera rispettato nell'ambito della misura prevista:

la misura notificata prevede un trasferimento di risorse pubbliche o è imputabile allo Stato;

.....

la misura notificata conferisce un vantaggio alle imprese;

.....

la misura è discrezionale, ovvero ne può beneficiare solo un numero limitato di imprese in un certo numero di settori economici o comporta restrizioni territoriali;

.....

la misura causa distorsioni della concorrenza sul mercato interno o minaccia di falsare gli scambi intraunionali?

.....

2. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto

Stato membro interessato:

Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

¹ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Regioni dello Stato membro interessato (a livello NUTS 2); includere informazioni sulla loro ammissibilità agli aiuti a finalità regionale.

.....
Persona di contatto:

Nome: Simona Roccasalva

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

Telefono: 0267652002

E-mail: simona_roccasalva@regione.lombardia.it

Indicare il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail dell'autorità che concede l'aiuto:

Nome: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste

Indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

Indirizzo Internet: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale>

E-mail: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Persona di contatto presso la Rappresentanza permanente

Nome: Gabriella Putrino

Telefono: +32 2 2200521

E-mail: gabriella.putrino@esteri.it

Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome, l'indirizzo (compreso l'indirizzo Internet) e l'e-mail:

Nome:

Indirizzo:

Indirizzo Internet:

E-mail:

3. Beneficiari

3.1. Ubicazione dei beneficiari

- a) ☒ in una regione non assistita:

- b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):
- c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):.....

3.2. Se del caso, ubicazione del progetto:

- a) ☐ in una regione non assistita:
- b) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 2):
.....
- c) ☐ in una regione ammissibile a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (specificare la regione a livello NUTS 3 o inferiore):.....

3.3. Settori interessati dalla misura di aiuto (ossia in cui operano i beneficiari):

- a) ☐ la misura è applicabile in tutti i settori
- b) ☒ misura è specifica per settore. In tal caso, precisare il settore a livello di gruppo NACE²: **A – SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA**

3.4. Nel caso di un regime di aiuti, specificare:

3.4.1. Tipo di beneficiari:

- a) ☐ grandi imprese
- b) ☒ piccole e medie imprese (PMI)
- c) ☒ medie imprese
- d) ☒ piccole imprese
- e) ☒ microimprese

²

NACE Rev. 2, o successiva legislazione modificativa o sostitutiva; la NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

3.4.2. Numero stimato di beneficiari:

- a) ☐ inferiore a 10
- b) ☐ da 11 a 50
- c) ☐ da 51 a 100
- d) ☐ da 101 a 500
- e) ☒ da 501 a 1000
- f) ☐ più di 1000

3.5. Nel caso di un aiuto individuale concesso nel quadro di un regime o come aiuto ad hoc, specificare:

3.5.1. Nome del beneficiario:

.....

3.5.2. Tipo di beneficiario:

.....

☐ PMI

Numero di dipendenti:

.....

Fatturato annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

Totale di bilancio annuo (importo intero in valuta nazionale, ultimo esercizio):

.....

Esistenza di imprese collegate o associate (allegare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della raccomandazione della Commissione relativa alle PMI³ che attesti lo status di impresa autonoma, collegata o associata dell'impresa beneficiaria⁴):

.....

☐ Grande impresa

3.6. Il beneficiario è un'impresa in difficoltà⁵?

³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴ Nel caso di imprese associate e collegate, si fa presente che gli importi indicati per il beneficiario dell'aiuto devono tener conto del numero di dipendenti e dei dati finanziari delle imprese collegate e/o associate.

⁵ Secondo la definizione di cui agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

☐ Sì

☒ No

3.7. Ordini di recupero pendenti

3.7.1. Nel caso di un aiuto individuale

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☐ Sì

☐ No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

3.7.2. Nel caso di un regime di aiuti

Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere la concessione e/o il pagamento di aiuti concessi nel quadro del regime notificato a favore delle imprese che abbiano beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (sia nel caso di un aiuto individuale che di un aiuto concesso nel quadro di un regime dichiarato incompatibile), finché tali imprese non abbiano rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

☒ Sì

☐ No

Fornire un riferimento alla base giuridica nazionale relativa a questo punto:

Deliberazione di Giunta regionale n. XII/5216 del 27/10/2025 “Determinazioni in ordine al regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'art. 12 della L.R. n. 31/2008” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente notifica)

4. Base giuridica nazionale

4.1. Indicare la base giuridica nazionale della misura di aiuto, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti:

Base giuridica nazionale: Deliberazione di Giunta regionale n. XII/5216 del 27/10/2025 “Determinazioni in ordine al regime di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di cui all'art. 12 della L.R. n. 31/2008” (Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente notifica)

Disposizioni di applicazione (se del caso):

Riferimenti (se del caso):

4.2. Allegare alla presente notifica uno dei seguenti documenti:

- a) ☒ una copia delle parti pertinenti dei testi definitivi della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)
- b) ☐ una copia delle parti pertinenti del progetto di testo della base giuridica (e, se disponibile, un indirizzo Internet che vi dia direttamente accesso)

4.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola di sospensione in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione?

☒ Sì

☐ No. È stata inserita una disposizione in tal senso nel progetto di testo?

☐ Sì

☐ No. Spiegare perché tale disposizione non è stata inclusa nel testo della base giuridica.

.....

4.4. Se il testo della base giuridica contiene una clausola di sospensione, indicare se la data di concessione dell'aiuto corrisponde alla:

☒ data di autorizzazione della Commissione

☐ data dell'impegno delle autorità nazionali a concedere l'aiuto, fatta salva l'approvazione della Commissione

.....

5. Identificazione dell'aiuto, obiettivi e durata

5.1. Titolo della misura di aiuto (o nome del beneficiario dell'aiuto individuale)

Promozione dei prodotti agricoli

5.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto

La presente misura di aiuto ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di campagne promozionali relative ai prodotti agricoli di cui all'allegato I al TFUE rivolte ai consumatori e/o agli operatori economici, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie destinate ad attività di promozione dei prodotti agricoli e compatibilmente con le politiche regionali e l'attuazione della programmazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, ponendosi in un'ottica di complementarità con quest'ultimo. Le campagne promozionali possono contribuire a creare nuove opportunità di mercato per gli agricoltori e per la filiera

agroalimentare e aumentare il grado di conoscenza nonché il consumo dei prodotti da parte dei consumatori. Le misure promozionali possono riguardare specificatamente prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274) degli Orientamenti o essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto di cui trattasi. Gli aiuti per le misure promozionali sono concessi sotto forma di servizi sovvenzionati e tali misure possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

5.3. La misura riguarda il cofinanziamento nazionale di un progetto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFIS)⁶?



No



Sì. Si prega di allegare alla notifica il modulo di domanda della Banca europea per gli investimenti.

5.4. Tipo di aiuto

5.4.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?



No



Sì. Il regime modifica un regime di aiuti esistente?



No



Sì. Sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004?



Sì. Compilare il modulo di notifica semplificato di cui all'allegato II.



No. Continuare con la compilazione del presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.



Sì. Specificare:

Numero dell'aiuto⁷:

Data di autorizzazione della Commissione (riferimento della lettera della Commissione) se del caso, o numero di esenzione:/....../....;

.....

⁶ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

⁷ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

Durata del regime originario:.....

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

☐ No. Specificare quando è stata data esecuzione al regime:

.....

5.4.2. La notifica riguarda un aiuto individuale⁸?

☒ No

☐ Sì. Indicare se si tratta di:

☐ un aiuto soggetto a notifica individuale basato su un regime autorizzato o su un regime in esenzione per categoria. Indicare il riferimento al regime autorizzato o al regime in esenzione:

Titolo:

Numero dell'aiuto⁹:

Lettera di autorizzazione della Commissione (se applicabile):

☐ un aiuto individuale che non rientra in un regime.

5.4.3. Il sistema di finanziamento fa parte integrante della misura di aiuto (ad esempio tramite prelievi parafiscali che consentono di raccogliere i fondi necessari per l'erogazione dell'aiuto)?

☒ No

☐ Sì. Notificare anche il sistema di finanziamento.

5.5. Durata

☒ Regime

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9) si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

⁹ Numero di registrazione attribuito dalla Commissione al regime autorizzato o al regime soggetto a esenzione per categoria.

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto individuale nel quadro del regime. Se la durata è superiore a 6 anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire gli obiettivi del regime di aiuto:

31/12/2029

☐ Aiuto individuale

Indicare la data prevista di concessione dell'aiuto¹⁰:

Se l'aiuto sarà versato a rate, indicare la data prevista di ciascuna rata
.....

6. Compatibilità dell'aiuto

Principi comuni di valutazione

(Le sottosezioni da 6.2 a 6.7 non si applicano agli aiuti ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura¹¹)

6.1. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari di interesse comune che l'aiuto contribuisce a conseguire:

Obiettivo principale Obiettivo secondario¹²

(barrare solo una casella)

Agricoltura; Silvicultura; Zone rurali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture a banda larga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti per la chiusura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Compensazione di danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹⁰ La data dell'impegno giuridicamente vincolante di concedere l'aiuto.

¹¹ Nel caso di aiuti concessi ai settori dell'agricoltura o della pesca e dell'acquacoltura, le informazioni sul rispetto dei principi comuni di valutazione sono richieste nella parte III.12 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali) e nella parte III.14 (scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

¹² Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira esclusivamente in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale nel caso ad esempio di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico.

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture energetiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efficienza energetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protezione ambientale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesca e acquacoltura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conservazione del patrimonio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo regionale (inclusa la cooperazione territoriale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rimedio a un grave turbamento dell'economia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Energia rinnovabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvataggio di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ricerca, sviluppo e innovazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ristrutturazione di imprese in difficoltà	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanziamento del rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sviluppo settoriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servizi d'interesse economico generale (SIEG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostegno sociale a singoli consumatori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Formazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infrastrutture o attrezzature aeroportuali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestione degli aeroporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree per lo sviluppo di nuove rotte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinamento dei trasporti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 6.2.** Spiegare la necessità di un intervento statale. Si osserva che l'aiuto deve essere destinato a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di realizzare, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito.

Conformemente al punto (71), Capitolo 3 della Parte I degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), gli aiuti di cui al presente regime possono essere considerati necessari trattandosi di misure che soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte I dei medesimi Orientamenti. L'aiuto di Stato di cui al presente regime può determinare uno sviluppo tangibile nel mercato, con riferimento al settore agricolo, migliorandone il funzionamento e rafforzandone la competitività, in particolare ai fini di una crescita intelligente e sostenibile.

- 6.3.** Indicare il motivo per cui l'aiuto è uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo di interesse comune definito al punto 6.1. Si ricorda che l'aiuto non sarà considerato compatibile se altre misure meno distorsive consentono di ottenere lo stesso contributo positivo.

Nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027 e del conseguente Complemento regionale per lo sviluppo rurale di Regione Lombardia 2023-2027, ai sensi del Reg. (UE) 2115/2021, Regione Lombardia può sostenere azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità. Il presente regime di aiuto si pone in sinergia con altre iniziative regionali di sostegno al settore agro-alimentare lombardo e ai suoi operatori, nonché in rapporto di complementarità con gli interventi previsti dal Regolamento (UE) 2115/2021 sopra citato, avendo cura di dare priorità all'attuazione delle misure di aiuto previste dal Piano strategico nazionale della PAC.

La presente misura di aiuto di stato riguarda servizi sovvenzionati di promozione alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore agricolo per la realizzazione di campagne promozionali destinate ai consumatori e/o agli operatori economici, svolte in ambito nazionale ed internazionale, sia in paesi appartenenti all'Unione europea

che nei paesi terzi. Le campagne promozionali possono riguardare prodotti coperti dai regimi di qualità di cui al punto (274) degli Orientamenti o essere di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori del tipo di prodotto di cui trattasi. Gli aiuti non potranno comportare pagamenti diretti in denaro alle imprese interessate ma potranno essere erogati in natura sotto forma di servizi sovvenzionati tramite soggetti attuatori quali, in particolare, enti pubblici - appartenenti al sistema regionale, il Sistema camerale lombardo, Enti nazionali ecc.- le organizzazioni di produttori, i consorzi di tutela, le associazioni d'impresa e di prodotto e gli enti privati che si occupano di promozione di prodotti agricoli e del turismo enogastronomico, o altri soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

- 6.4.** L'aiuto ha un effetto di incentivazione (ossia modifica il comportamento di un'impresa spingendola ad intraprendere un'attività supplementare che non realizzerebbe senza l'aiuto o realizzerebbe soltanto in modo limitato o diverso)?



Sì



No

Le attività avviate prima della presentazione della domanda di aiuto sono considerate ammissibili?



Sì



No

Se sono considerate ammissibili, indicare in che modo si garantisce il rispetto della condizione dell'effetto di incentivazione.

.....
.....

- 6.5.** Spiegare perché gli aiuti concessi sono proporzionati, ossia sono limitati al minimo indispensabile per stimolare investimenti o attività.

L'importo degli aiuti concedibili nell'ambito del presente regime non potrà superare i costi ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli Orientamenti, ed in particolare dai punti (472) e (473) della sezione 1.3.4. Capitolo I della Parte II. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà limitato a quanto necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate dovranno essere intese al lordo di qualsiasi imposta o onere.

- 6.6.** Indicare gli eventuali effetti negativi dell'aiuto per la concorrenza e gli scambi e specificare in che misura essi sono controbilanciati da effetti positivi.

La misura di aiuto si pone in coerenza con gli Interventi previsti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e in linea con gli obiettivi generali e specifici della PAC, di cui agli articoli 5 e 6 del Reg. (UE) 2021/2115, che mirano

in particolare a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo e resiliente attraverso il miglioramento dell'orientamento al mercato e all'aumento della competitività delle aziende agricole, nonché attraverso il miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore. In ogni caso, ai fini della limitazione al minimo degli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei massimali di importi ed intensità di aiuto previsti nella sezione specifica della parte II (nel caso di specie la sezione 1.3.4.)

- 6.7.** Conformemente alla comunicazione sulla trasparenza¹³, indicare quali delle seguenti informazioni saranno pubblicate su un unico sito web nazionale o regionale: il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso; il nome dell'autorità che concede gli aiuti; il nome dei singoli beneficiari, lo strumento di aiuto¹⁴ e l'importo dell'aiuto concesso a ciascun beneficiario; l'obiettivo dell'aiuto, la data di concessione, il tipo di impresa (ad esempio PMI, grandi imprese); il numero di riferimento della misura di aiuto attribuito dalla Commissione; la regione in cui è ubicato il beneficiario (a livello NUTS 2) e il settore economico principale in cui opera (a livello di gruppo NACE)¹⁵.



Sì



No

- 6.7.1.** Indicare l'indirizzo del sito web sul quale saranno disponibili le informazioni:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/regione/aiuti-di-stato/aiuti-di-stato-agricoltura/aiuti-di-stato-agricoltura>

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

- 6.7.2.** Se del caso, fornire l'indirizzo del sito web centralizzato che riunisce le informazioni dei siti web regionali:

.....

- 6.7.3.** Se gli indirizzi dei siti web di cui al punto 6.7.2 non sono noti al momento della presentazione della notifica, lo Stato membro si impegna a

¹³ Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 30).

¹⁴ Sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare). Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, precisare l'importo dell'aiuto per ogni strumento.

¹⁵ Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR, si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di EUR): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

informare la Commissione non appena tali siti sono stati creati e se ne conosce l'indirizzo.

7. Strumento di aiuto, importo dell'aiuto, intensità dell'aiuto e fonti di finanziamento

7.1. Strumento di aiuto e importo dell'aiuto

Specificare la forma e l'importo dell'aiuto¹⁶ messo a disposizione del beneficiario (se del caso, per ciascuna misura):

Strumento di aiuto	Importo dell'aiuto o dotazione di bilancio ¹⁷	
	Importo totale	Importo annuale
<input type="checkbox"/> Sovvenzioni (o misure con effetto analogo) a) <input type="checkbox"/> Sovvenzione diretta b) <input type="checkbox"/> Contributi in conto interessi c) <input type="checkbox"/> Estinzione del debito		
<input type="checkbox"/> Prestiti (o misure con effetti analoghi) a) <input type="checkbox"/> Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia e sulla durata) b) <input type="checkbox"/> Anticipi rimborsabili c) <input type="checkbox"/> Differimento d'imposta		
<input type="checkbox"/> Garanzia Fare eventualmente riferimento alla decisione della Commissione che approva il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo e fornire informazioni sul prestito o sulle altre operazioni finanziarie coperte dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare, sulla durata, eccetera 		

¹⁶ Importo totale dell'aiuto previsto, espresso in importi interi in valuta nazionale. Per le misure fiscali, diminuzione stimata totale del gettito dovuta alle agevolazioni fiscali. Se la dotazione di bilancio media annuale del regime per gli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, si prega di compilare la sezione sulla valutazione.

¹⁷ In tutti i capitoli del presente modulo e delle schede di informazioni complementari, le informazioni relative agli importi dell'aiuto o alla dotazione di bilancio devono essere espresse sotto forma di importi interi in valuta nazionale.

<input type="checkbox"/> Qualsiasi forma di intervento in equity o quasi-equity		
<input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale a) <input type="checkbox"/> Detrazione di imposta b) <input type="checkbox"/> Riduzione della base imponibile c) <input type="checkbox"/> Riduzione dell'aliquota d) <input type="checkbox"/> Riduzione dei contributi di previdenza sociale e) <input type="checkbox"/> Altro (precisare):		
<input checked="" type="checkbox"/> Altro (precisare) Servizio sovvenzionato A quali strumenti potrebbe più o meno corrispondere questo strumento alla luce dei suoi effetti?	6.000.000	1.500.000

Per le garanzie, indicare l'importo massimo dei prestiti garantiti:.....

Per i prestiti, indicare l'importo massimo (nominale) del prestito garantito:.....

7.2. Descrizione dello strumento di aiuto

Descrivere per ciascuno strumento di aiuto contrassegnato nell'elenco di cui al punto 7.1 le condizioni di applicazione dell'aiuto (precisando il trattamento fiscale e indicando se l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di determinati criteri oggettivi o se le autorità che concedono l'aiuto dispongono di un margine di discrezionalità).

L'importo degli aiuti concedibili nell'ambito del presente regime non potrà superare i costi ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli Orientamenti, ed in particolare dai punti (472) e (473) della sezione 1.3.4. Capitolo I della Parte II. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà limitato a quanto necessario per realizzare l'attività sovvenzionata. I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate dovranno essere intese al lordo di qualsiasi imposta o onere. Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi della misura. L'aiuto sarà concesso sotto forma di servizio sovvenzionato e non comporterà pagamenti diretti alle imprese del settore.

7.3. Fonti di finanziamento

7.3.1. Precisare la fonte di finanziamento dell'aiuto:

- a) ☒ bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale
b) ☐ prelievi parafiscali o imposte destinate a un beneficiario. Fornire informazioni dettagliate sui prelievi e sui prodotti/sulle attività su cui vengono imposti (precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi). Se del caso, allegare una copia della base giuridica del finanziamento.

- c) ☐ Riserve accumulate
d) ☐ Imprese pubbliche
e) ☐ Cofinanziamento dei fondi strutturali
f) ☐ Altro (precisare)

7.3.2. La dotazione è adottata annualmente?

☐ Sì

☒ No. Indicare il periodo di riferimento: fino al 31/12/2029

7.3.3. Se la notifica riguarda modifiche di un regime esistente, spiegare per ciascuno degli strumenti di aiuto gli effetti finanziari di tali modifiche:

Bilancio complessivo

Bilancio annuale¹⁸

¹⁸

Qualora la dotazione di bilancio media annuale del regime superi 150 milioni di EUR, compilare la sezione sulla valutazione del presente modulo di notifica. Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

7.4. Cumulo

L'aiuto può essere cumulato con aiuti o aiuti "de minimis"¹⁹ ricevuti attraverso altri aiuti locali, regionali o nazionali²⁰ per coprire gli stessi costi ammissibili?

☒ Sì. Precisare, se disponibili, la denominazione dell'aiuto e l'obiettivo che si prefigge.

.....

Spiegare inoltre i meccanismi messi in atto per garantire il rispetto delle norme relative al cumulo:

Qualora venga prevista la cumulabilità degli aiuti si provvederà a verificare, tramite visure sul Registro Nazionale Aiuti, che il cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto o dell'importo dell'aiuto applicabile alle misure in questione.

☐ No

8. Valutazione

8.1. Il regime sarà soggetto a valutazione²¹?

☒ No

In tal caso, spiegare perché non si ritengono soddisfatti i criteri per lo svolgimento di una valutazione.

Il presente regime di aiuto si pone in ottica di continuità rispetto ai precedenti regimi di aiuto che sono stati oggetto di notifica ordinaria alla Commissione ed aventi ad oggetto la promozione dei prodotti agricoli, ossia dei regimi di aiuto SA.40772 (2015/N), SA.52155 (2018/N), SA.59101 (2020/N). Il regime segue le condizioni generali e specifiche previste dagli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, compreso delle soglie massime di intensità di aiuto e delle soglie di notifica. Nel caso di aiuti alle campagne promozionali di cui alla Parte II, sezione 1.3.4., con dotazione annuale superiore a 5 milioni di EUR, gli aiuti

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1) e regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45)

²⁰ I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalla Commissione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Se tali finanziamenti sono combinati con altri finanziamenti pubblici, solo questi ultimi saranno considerati ai fini della verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più elevati stabiliti nella normativa applicabile dell'Unione.

²¹ Il requisito della valutazione non si applica ai regimi di aiuti contemplati nella scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore agricolo.

individuali concessi nell'ambito di tale regime resteranno soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato.

☐ Sì

In tal caso, indicare per quali motivi il regime è preso in considerazione per una valutazione ex post:

- a) ☐ il regime presenta ingenti dotazioni di bilancio;
- b) ☐ il regime presenta caratteristiche innovative;
- c) ☐ si ipotizzano significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato;
- d) ☐ si prevede di sottoporre il regime a valutazione anche se gli altri criteri menzionati in questo punto non si applicano.

Se uno dei criteri menzionati in questo punto è soddisfatto, precisare il periodo di valutazione e compilare la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione di cui all'Allegato 1, Parte III.²²

.....

8.2. Sono state effettuate valutazioni ex-post per regimi simili? (se sì, indicarne il riferimento e un link ai siti pertinenti).

.....

9. Relazioni e monitoraggio

Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti e gli aiuti individuali, lo Stato membro che procede alla notifica si impegna a:

- ☒ presentare relazioni annuali alla Commissione a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio²³;
- ☒ conservare, per almeno 10 anni dalla data di concessione dell'aiuto (aiuti individuali e aiuti concessi nell'ambito di un regime), una documentazione dettagliata comprensiva di tutte le informazioni e dei documenti giustificativi utili per accertare il rispetto delle condizioni di compatibilità e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

Per i regimi di aiuti fiscali:

²² Per ulteriori indicazioni, consultare il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato", (SWD(2014) 179 final del 28.5.2014) disponibile all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_it.pdf

²³ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

- ☐ nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono concessi automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, lo Stato membro si impegna a introdurre un meccanismo di controllo adeguato, con il quale verifica periodicamente (ad esempio una volta ogni esercizio finanziario), almeno ex post e a campione, che siano soddisfatte tutte le condizioni di compatibilità e, in caso di frode, ad imporre sanzioni. Per consentire alla Commissione di controllare i regimi di aiuti fiscali, lo Stato membro notificante si impegna a mantenere, per almeno 10 anni dalla data dei controlli, una documentazione dettagliata di tali controlli e a metterla a disposizione della Commissione, su sua richiesta scritta, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa.

10. Riservatezza

La presente notifica contiene informazioni riservate²⁴ che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

- ☐ Sì. In tal caso, si prega di comunicare quali moduli sono riservati, indicando il motivo della riservatezza.

.....

☒ No

11. Altre informazioni

Se del caso, riportare eventuali altre informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

12. Allegati

Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee o indirizzi diretti di siti web in cui è possibile reperire i documenti in questione.

1 – Deliberazione di Giunta regionale n. 5216_2025

²⁴ Per ulteriori indicazioni, consultare l'articolo 339 del TFUE che fa riferimento alle "informazioni relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi". Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea hanno, in linea di massima, definito i segreti commerciali come le "informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultimo (causa T-353/94, *Postbank/Commissione*, ECLI:EU:T:1996:119, par. 87).

2 – Format informazioni generali

3 - Scheda di informazioni generali per gli Orientamenti per gli aiuti di Stato

4 – Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti per le zone rurali

5 - Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31

Di seguito si segnala altresì il sito in cui è possibile reperire i documenti sopra citati

- <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/regione/aiuti-di-stato/aiuti-di-stato-agricoltura/aiuti-di-stato-agricoltura>

13. Dichiarazione

Certifico che a quanto mi consta le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte.

Data e luogo 17/11/2025, Milano

Firma: Giovanni Leo

Nome e funzione del firmatario Giovanni Leo, Firmatario Unico per le notifiche per Regione Lombardia

14. Scheda di informazioni complementari

14.1. In base alle informazioni fornite nel modulo di informazioni generali, selezionare la pertinente scheda di informazioni complementari da compilare:

- a) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a finalità regionale
 - 1. ☐ aiuti agli investimenti
 - 2. ☐ aiuti al funzionamento
 - 3. ☐ aiuti individuali
- b) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
- c) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
 - 1. ☐ aiuti al salvataggio
 - 2. ☐ aiuti alla ristrutturazione
 - 3. ☐ regimi di aiuti
- d) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive
- e) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore della banda larga
- f) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore dell'ambiente e dell'energia
- g) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti per il finanziamento del rischio
- h) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore dei trasporti
 - 1. ☐ aiuti agli investimenti a favore di aeroporti

2. ☐ aiuti al funzionamento a favore di aeroporti
3. ☐ aiuti all'avviamento a favore di compagnie aeree
4. ☐ aiuti a carattere sociale a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
5. ☐ aiuti al trasporto marittimo

- i) ☐ Scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione
- j) ☒ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
- k) ☐ Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura

14.2. Per gli aiuti che non rientrano in nessuna scheda di informazioni complementari, selezionare le pertinenti disposizioni del TFUE, gli orientamenti o qualsiasi altro testo applicabile agli aiuti di Stato.

- a) ☐ Crediti all'esportazione a breve termine²⁵
- b) ☐ Sistema di scambio di quote di emissione²⁶
- c) ☐ Comunicazione sul settore bancario²⁷
- d) ☐ Comunicazione sulla promozione di importanti progetti di comune interesse europeo²⁸
- e) ☐ Servizi di interesse economico generale (Articolo 106, paragrafo 2, del TFUE)²⁹
- f) ☐ Articolo 93 del TFUE
- g) ☐ Articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE
- h) ☐ Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE
- i) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE
- j) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE
- k) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE
- l) ☐ Articolo 107, paragrafo 3, lettera d) del TFUE
- m) ☐ Altro, specificare.....

Giustificare la compatibilità degli aiuti che rientrano nelle categorie selezionate in questo punto:

.....

.....

²⁵ Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1).

²⁶ Orientamenti relativi a determinati aiuti di stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).

²⁷ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

²⁸ Comunicazione della Commissione "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo" (GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4).

²⁹ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

Per motivi pratici si raccomanda di numerare gli allegati trasmessi e di utilizzare tali numeri di riferimento nelle pertinenti sezioni delle schede di informazioni complementari.